

COMUNE DI BEVAGNA
Provincia di Perugia

ORIGINALE

Registro Generale n. 24

ORDINANZA SINDACALE

N. 9 DEL 31-03-2023

**Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50
COMMA 5 DEL D LGS 267/2000, relativa all'adozione di misure
precauzionali a seguito dell'incendio verificatosi presso l'azienda GAMMA
PRODUCTION srl con sede a BEVAGNA in via delle Industrie n. 3.**

IL SINDACO

PREMESSO che:

- in data 31 marzo 2023, per cause ancora in corso di accertamento, intorno alle ore 13,30 si sviluppava un incendio presso l'impianto della GAMMA PRODUCTION srl con sede a BEVAGNA in via dell'Industria n.3;
- l'incendio interessava un capannone sito all'interno del perimetro dell'azienda generando un denso fumo di colore nero con direzione prevalentemente nord;
- sul posto si recavano prontamente squadre dei Vigili del Fuoco, che provvedevano alle operazioni di spegnimento e predisponavano le prime operazioni di messa in sicurezza del sito;
- venivano altresì allertate ARPA UMBRIA e USL UMBRIA 2;
- il personale dell'ARPA predisponava una campagna di monitoraggio tramite l'istallazione di un campionatore portatile Eco Emergency per verificare lo stato della qualità dell'aria;
- sul posto erano presenti il Sindaco, il Vice Sindaco e l'Assessore allo Sviluppo Economico, il Comandante della Polizia Locale, le forze dell'ordine, che potevano constatare l'entità dell'incendio;
- successivamente, alle ore 18, si teneva una riunione urgente per valutare le misure precauzionali da adottare a tutela della salute pubblica;

ATTESO che alla riunione erano presenti:

- Prof.ssa **ANNARITA FALSACAPPA** Sindaco di Bevagna;
- Dr. **LORENZO BIAGETTI**, Assessore allo Sviluppo Economico;
- Ing. **FRANCESCO LONGHI**, Direttore del Dipartimento Umbria Sud di Arpa Umbria;
- Ing. **IRENE COSTARELLI**, Dirigente Distretto Foligno-Spoleto-Valnerina di Arpa Umbria;
- Dott. **GIANLUCA MASSEI**, Dirigente Distretto Perugia-Trasimeno di Arpa Umbria;
- Dott. **MARCO FACINCANI**, Dirigente Medico Servizio Igiene e Sanità Pubblica ASL Umbria n. 2;
- Dott. **SERGIO CAPORICCI**, Tecnico della Prevenzione della ASL Umbria n. 2;
- Cap. **ERMELINDO BARTOLI**, Comandante Polizia Locale di Bevagna.

DATO ATTO che i contenuti della riunione venivano riportati nel verbale acquisito al protocollo del Comune di Bevagna con il n. 4242 in data 31/03/2023, che di seguito si riporta nella parte decisoria:

“Sulla base delle prime informazioni disponibili, anche a seguito del sopralluogo effettuato prima dell’incontro, si è potuto constatare che l’incendio sviluppatosi intorno alle 13,30 circa è proseguito con evidente e consistente fumo nero, prevalentemente con direzione nord.

Le operazioni di spegnimento coordinate dai Vigili del Fuoco proseguivano per le ore successive.

Arpa Umbria provvedeva ad installare un campionatore di particolato atmosferico Eco-Emergency per valutare la qualità dell’aria in prossimità dell’incendio con particolare riferimento al particolato, alle diossine e ad altri microinquinanti.

I primi dati delle misurazioni saranno disponibili nei prossimi giorni dovendo i campioni essere sottoposti ad analisi chimiche di laboratorio.

Dalle informazioni verbali rese dai titolari risulterebbe che non siano presenti tettoie e/o materiali contenenti amianto coinvolti nell’incendio.

Successivamente ARPA e USL Umbria n. 2 valuteranno la necessità di effettuare specifiche campagne di campionamento anche sulle matrici alimentari in funzione dello studio di ricaduta che Arpa redigerà nei prossimi giorni, in funzione dei dati raccolti nell’immediatezza dell’incendio (durata dell’incendio, temperatura, direzionalità del fumo, condizioni meteorologiche, ecc.).

Considerata l’intensità dell’incendio, che dalle prime informazioni sembrerebbe aver interessato materie plastiche stoccate all’interno della ditta, nonché la durata dell’evento, si reputa necessario, nelle more di una valutazione dei dati che potranno fornire i campionamenti in corso, proporre al Sindaco le seguenti misure precauzionali a salvaguardia della salute pubblica:

- 1) ARPA ed USL, in virtù del principio di precauzione e in attesa dei dati di qualità dell’aria, ritengono opportuno al momento individuare un’area di raggio di 5 km. dal luogo dell’incendio [come da planimetria allegata] all’interno della quale dovranno essere rispettati i seguenti divieti:
 - a) divieto di raccolta e consumo di prodotti alimentari coltivati;*
 - b) divieto di raccolta e consumo di funghi epigei spontanei ed erbe spontanee;*
 - c) divieto di pascolo e razzolamento degli animali da cortile;*
 - d) divieto di utilizzo di foraggi e cereali destinati agli animali.**
- 2) L’USL, in considerazione che allo stato l’incendio non è completamente spento, raccomanda nell’area indicata di tenere chiuse le finestre per le prossime ore e di provvedere - sia in ambito civile che lavorativo - alla chiusura e alla pulizia degli impianti di ventilazione forzata”.*

PRESO ATTO di quanto riportato in premessa;

RITENUTO di dover adottare, a salvaguarda della salute pubblica, e nelle more del completamento delle indagini in corso da parte di ARPA e USL provvedimenti contingibili ed urgenti volti precauzionalmente ad evitare l’esposizione ad agenti inquinanti aerodispersi eventualmente ancora presenti nell’atmosfera ovvero ricaduti al suolo, recependo le indicazioni proposte da ARPA UMBRIA e USL UMBRIA 2 nella riunione urgente di cui al verbale succitato;

VISTO l’art. 50, comma 5, del D Lgs 267/2000 e smi;

ORDINA

entro il raggio di 5 km. dal luogo dell'incendio [come da planimetria allegata]:

- a) il divieto di raccolta e consumo di prodotti alimentari coltivati;*
- b) il divieto di raccolta e consumo di funghi epigei spontanei ed erbe spontanee;*
- c) il divieto di pascolo e razzolamento degli animali da cortile;*
- d) il divieto di utilizzo di foraggi e cereali destinati agli animali.*

RACCOMANDA inoltre

nell'area suindicata di tenere chiuse le finestre per le prossime ore e di provvedere - sia in ambito civile che lavorativo - alla chiusura e alla pulizia degli impianti di ventilazione forzata”.

AVVERTE

- che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria nel termine di 60 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla suddetta pubblicazione;
- ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento è il Cap. Ermelindo Bartoli, Comandante della Polizia Locale

DISPONE

- che gli Ufficiali e gli Agenti della Polizia Locale e della Forza Pubblica provvedano al controllo dell'esecuzione della presente ordinanza e della viabilità durante l'esecuzione;

MANDA

copia della presente ordinanza:

- alla PREFETTURA DI PERUGIA;
- alla REGIONE DELL'UMBRIA - SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE;
- alla STAZIONE DEI CARABINIERI DI BEVAGNA;
- alla POLIZIA LOCALE;
- all'ARPA UMBRIA;
- alla USL UMBRIA 2;
- al RESPONSABILE dell'AREA TECNICA;
- ai Sindaci dei Comuni di CANNARA, FOLIGNO, MONTEFALCO e SPELLO.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO

Prof.ssa Falsacappa Annarita